



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale

AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all'articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Visto l'art. 7 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 recante “ *misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Vista la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 6 maggio 2019, recante disposizioni per la revoca delle Delibere della Giunta Regionale Toscana 228/2018 e 988/2018 nonché la modifica dei criteri e delle procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **15 luglio 2019** e fino al giorno **19 agosto 2019** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019, da erogare nell'anno 2020, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

ARTICOLO 1

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- 3) cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- 4) residenza anagrafica nel Comune di Pistoia;
- 5) residenza anagrafica nell'immobile in locazione per cui è richiesto il contributo;
- 6) titolarità di un contratto di locazione (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) relativo all'alloggio ubicato nel Comune di Pistoia, in cui è residente il nucleo familiare.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali o, per il quale, il proprietario si sia avvalso del regime della “cedolare secca”.

L'alloggio oggetto del contratto di locazione, può essere:

- di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- di proprietà pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia.

Non possono presentare domanda gli assegnatari degli alloggi realizzati attraverso finanziamenti pubblici e disciplinati dall'“*Accordo decentrato sulle locazioni abitative*” del 26 marzo 2007.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

- 7) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 28.684,36 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limiti Isee e Ise costituiscono entrambi criterio indispensabile ai fini dell'ammissione della domanda.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o inferiore al canone di locazione annuo, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se allegata una delle seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione di ricevimento del beneficio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente,
- autocertificazione di ricevimento di sostegno economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.), da cui si evinca una ragionevole capacità economica di prestare aiuto ad altri soggetti.

Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all'utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell'attestazione Isee;

- 8) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

- 9) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU)¹.

Il Comune in riferimento agli artt. 8 e 9 del presente Avviso Pubblico, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, il Comune può richiedere idonea documentazione.

Le disposizioni di cui ai punti 8) e 9) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità pro-quota di diritti reali dai quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- 10) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- 11) non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 9) e 11);

ARTICOLO 2 **Nucleo familiare**

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell'attestazione Isee, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013.

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il 31 gennaio 2020, termine oltre in quale, il contributo, non potrà essere concesso.

ARTICOLO 3 **Determinazione della situazione economica e patrimoniale** **(accesso alle fasce di reddito)**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

Il valore ISEE non deve superare l'importo di euro 16.500,00 e non superare il valore ISE di euro 28.684,36.

Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 - euro 13.338,26;

incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 di euro 13.338,26 e l'importo di euro 28.684,36

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

ARTICOLO 4 **Domanda di partecipazione, autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare**

Il richiedente, nei casi previsti dalla Legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Documenti necessari ai fini della presentazione della domanda:

- copia documento di identità,
- Attestazione Isee;

L'ufficio competente può chiedere ulteriore documentazione inerente i requisiti di cui al presente Avviso Pubblico.

Nel caso in cui l'attestazione Isee, riporti annotazioni relative ad omissioni o difformità, sarà necessario riformulare la dichiarazione Isee entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria.

ARTICOLO 5 **Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva**

A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B), firmate e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

B) Istruttoria delle domande

Il Comune di Pistoia procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. Il Comune provvede ad attribuire a ciascuna domanda il relativo punteggio provvisorio, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione allegate alla domanda.

C) Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità sociale, come di seguito indicati:

Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'Assegno Sociale Inps - 2019 (euro 5.953,87)	Punti 2
2. Valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima Inps 2019 (euro 6.669,13)	Punti 1
3. Incidenza del canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato, rispetto al valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime Inps anno 2019 (euro 13.338,26): <u>Fascia A</u> dal 14% al 20% dal 21% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40% <u>Fascia B</u> dal 24% al 30% dal 31% al 40% oltre il 40%	Punti 1 Punti 2 Punti 4 Punti 5 Punti 1 Punti 2 Punti 4
4. conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone	Punti 1
5. genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico	Punti 1
6. presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1

D) Formazione della graduatoria provvisoria

A seguito dell'esame delle domande e della relativa registrazione in apposito programma di gestione delle graduatorie, il Comune di Pistoia pubblica la graduatoria provvisoria così composta:

- allegato a): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammissibili, suddivisi in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammesse con riserva, necessitano di dichiarazioni/documenti ai fini dell'ammissione nella graduatoria definitiva, questi sono suddivisi in fascia A) e fascia B) con relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco nominativi dei soggetti le cui domande non sono ammissibili;

Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa, utilizzando l'apposito modello (allegato C).

E) Formazione della graduatoria definitiva

Il Comune di Pistoia provvede all'esame della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente presentate e formula la graduatoria definitiva entro il 31 ottobre 2019.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nella graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone – ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità, indicati nel precedente art. 5, lettera C.

Sono valutabili esclusivamente i documenti pervenuti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, purché relativi a condizioni soggettive e/o oggettive possedute alla data di pubblicazione del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà composta da:

- allegato a): elenco nominativi dei soggetti suddivisi in fascia A) e fascia B) relativo alle domande ammesse e completo del punteggio definitivo ottenuto;
- allegato b): elenco nominativi dei soggetti le cui domande sono escluse;

Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

F) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e nella graduatoria definitiva.

Per tal motivo, i messaggi sms di avviso, inviati al numero telefonico cellulare degli interessati, rappresentano una comunicazione di cortesia e non costituiscono notifica, ai fini delle scadenze per la presentazione della documentazione disposta dal presente bando. Il Comune di Pistoia, non si assume pertanto alcuna responsabilità, in caso di mancata ricezione e/o lettura dei messaggi sms.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it

Le graduatorie pubblicate all'Albo Pretorio, saranno affisse per la consultazione presso l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Aldo Capitini n. 7 e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Pistoia.

ARTICOLO 6

Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. presso gli uffici dell'U.O. Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, in Via Capitini n. 7, è istituito un apposito sportello al pubblico, ove è possibile, **a mezzo di appuntamento**, eseguire la compilazione informatica e la consegna della domanda, tramite l'assistenza di un operatore;
2. autonomamente, scaricando i modelli per la domanda di partecipazione, dal sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it oppure ritirati in formato cartaceo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Duomo n. 13 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità del richiedente e dovrà essere firmata dal richiedente e consegnata:

- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pistoia, Piazza Duomo n. 1;
- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pistoia, P.zza Duomo n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda di partecipazione per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2019";
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pistoia@postacert.toscana.it;

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il **19 agosto 2019**.

ARTICOLO 7

Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue assegnate dalla Regione Toscana in compartecipazione con risorse messe a disposizione dal Comune di Pistoia, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A)
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B)

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la distribuzione delle risorse disponibili.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2019 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2019.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ARTICOLO 8

Modalità di erogazione del contributo

E' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, presentare le ricevute di pagamento dei canoni di locazione, necessarie per l'erogazione delle somme spettanti.

Al fine dell'ottenimento della liquidazione del contributo coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, a partire dal giorno 7 gennaio 2020 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020, dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione in regola con il pagamento dell'imposta di bollo² per l'anno 2019 oppure copia di bonifici bancari o postali, contenenti i seguenti dati:
 1. nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 2. nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore);
 3. importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori;
 4. mensilità di cui è stato eseguito il pagamento;
 5. indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
 6. firma del proprietario dell'immobile.
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2019 (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato) oppure dichiarazione del locatore, attestante l'opzione per la cedolare secca.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il **31 gennaio 2020** in uno dei seguenti punti di consegna:

- allo sportello appositamente istituito presso l'U.O. Servizi per l'Abitare in Via Capitini n. 7,
- al Protocollo Generale del Comune di Pistoia, in Via Filippo Pacini n. 24.

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine suddetto, il contributo non potrà essere erogato.

ARTICOLO 9

Casi particolari

- *Decesso del richiedente:*

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alla presentazione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo 8.

- *Cambio di residenza:*

nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune di Pistoia, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

- *Coabitazione:*

nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del nucleo familiare del richiedente.

- *Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP:*

l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari risultano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla consegna dell'alloggio. Nessun contributo verrà erogato a chi rifiuta l'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato").

- Il contributo previsto dall'articolo 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente, erogati nello stesso periodo a titolo di sostegno abitativo (es: detrazione sulla dichiarazione dei redditi). L'Ufficio competente ha facoltà di eseguire controlli su quanto dichiarato nonché in relazione ad eventuali domande di contributo presentate successivamente alla domanda di cui al presente Avviso;

ARTICOLO 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Personale, Politiche di Inclusione Sociale, Dott.ssa Chiara Pierotti.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Politiche di Inclusione Sociale al seguente numero telefonico 0573-371400.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 10
Informativa agli interessati ex art. 13
Regolamento U.E. 679/2016 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. U.E. 679/2016, si informano gli interessati, che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura, verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, nello specifico nell'ambito di procedimenti per l'assegnazione di contributi economici di cui al presente avviso pubblico. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia, con sede in Piazza del Duomo n. 1, Pistoia.

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato dal Comune di Pistoia, è l'avv. Marco Giuri, e-mail marcogiuri@studiogiuri.it

Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E.679/2016, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo e-mail: info@comune.pistoia.it

Per ogni informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss Reg. U.E. 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito internet <http://www.comune.pistoia.it/12761>

ARTICOLO 12
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 581/2019 ed alla Legge Regionale Toscana 2/2019

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Chiara Pierotti

¹ art. 3, co. 1, lettera d, allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 581 del 6 maggio 2019.

² solo per le ricevute ordinarie di affitto compilate dal proprietario. Sono esclusi dalla marca da bollo le copie dei bonifici bancari o postali